



Prima Pagina	Scommesse Sportive	Scommesse Ippiche	eSport	Poker	Poker on line	Casinò	Casinò on line	Giochi on line	Totocalcio e Totogol	G				
Lotterie	Lotto	SuperEnalotto	WinForLife	VLT	Newslot	Bingo	Diritto	Personaggi	Politica	Eventi	Estero	Quote	Dati	Esercenti

## Coronavirus, bozza nuovo DPCM: nel testo confermata chiusura sale giochi, scommesse e bingo. Misure prorogabili e modificabili fino al 31 luglio 2020

24/03/2020 15:45



Rafforzare le misure urgenti per evitare la diffusione del coronavirus sul territorio nazionale. E' quanto prevede il nuovo decreto legge in discussione questo pomeriggio al Consiglio dei Ministri e che conferma per il momento, tra le altre cose, la "chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale

scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione". Le misure che saranno di volta in volta necessarie saranno adottate "con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale; ovvero su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia".

"Per contenere e contrastare i rischi sanitari - si legge nella bozza che Agimeg ha potuto visionare - derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus". Al comma 2, oltre allo stop per sale giochi e scommesse, si prevede la "limitazione della circolazione delle persone, anche

### Articoli recenti

**Lega Serie A: "Se il campionato non riparte il danno economico sarà di 720 milioni di euro". Il calcio chiede nuove forme di finanziamento, tra cui una percentuale sulle scommesse sportive**

**Il rapporto tra mercato del gioco e l'informazione. Domani alle 16,00 in diretta Facebook su Agimeg con Fabio Felici e giornalisti di Avvenire e Repubblica**

**Coronavirus, Viminale emana Circolare interpretativa su chiusure attività e limitazioni spostamenti**

**Coronavirus, controlli della Polizia Municipale a Caserta: nel mirino anche sale giochi e centri scommesse**

**Coronavirus, Gualtieri (Min. Economia): "Lavoro, imprese e sanità pilastri del Decreto Cura Italia, valore reale della manovra 350 miliardi di euro"**

**Giochi, siglata partnership tra Exalogic e Reactive Games**

**Coronavirus, bozza nuovo DPCM: nel testo confermata chiusura sale giochi, scommesse e bingo. Misure prorogabili e modificabili fino al 31 luglio 2020**

**Gravina (FIGC): "Ci sono priorità più incisive da sottoporre al Governo rispetto a quelle della Lega di A su riapertura contratti con concessionari scommesse e nuovo totocalcio"**

**Coronavirus: ora è ufficiale, Olimpiadi Tokyo 2020 rinviate al 2021**

**Il Poker online a sostegno dell'Ospedale**

prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni; la chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altre aree analoghe; il divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali; l'applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone fisiche sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus; la limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico; la limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso; sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto, nonché completa chiusura degli stessi; chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati; limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico; limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un'adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio".

"All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni". Ip/AGIMEG

Cotugno di Napoli domenica 29 marzo grazie  
al "Vincitù Lockdown Sunday –  
#sosteniamoilcotugno"

 Mi piace 6



Articolo precedente

**Gravina (FIGC): "Ci sono priorità più incisive da sottoporre al Governo rispetto a quelle della Lega di A su riapertura contratti con concessionari scommesse e nuovo totocalcio"**

Prossimo articolo

**Giochi, siglata partnership tra Exalogic e Reactive Games**

Commenti: 0

Ordina per **Meno recenti** ↕



Aggiungi un commento...

 Plug-in Commenti di Facebook